

## La pretesa valenza di “piena prova” delle *risultanze* della scatola nera. Spunti di riflessione dopo Cass. 13725/2024

La recente ordinanza 13725 / 24 della Cassazione ha confermato le criticità di una norma, l'art. 145 bis cod. ass. che, allo stato, è quantomeno inapplicabile. Rigettando il ricorso della compagnia che si solleva sotto vari profili che le risultanze del dispositivo non fossero state tenute in debito conto la SC sul punto ha ritenuto il ricorso infondato.

*“Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, là dove vorrebbe, contro ogni logica e senza alcuna previsione che lo evidenzi attribuire all’art. 145-bis del codice delle assicurazioni private il valore di conservare validità ai dispositivi già installati a prescindere dall’emanazione dei decreti: è palese che il “fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni”, cioè anche dell’art. 132-ter, implica la necessaria emanazione dei decreti perché solo essi possono evidenziare le caratteristiche per ravvisare nei vecchi dispositivi la c.d. “equiparabilità”.*

*7.1 Poiché l’art 145 bis del D. Lgs 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall’art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri”.*

Ma al di là della questione relativa al decreto attuativo la Ordinanza della Corte, che conferma altri precedenti di merito, offre lo spunto per analizzare la questione sotto diversi profili.

### 1) L’inapplicabilità del 145 bis Cod. Ass.

Il quadro normativo di riferimento è quello di cui all’art. 145 bis cod. ass.<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> **L’articolo 145 bis, per quello che rileva, recita:**

1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico **che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell’articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c)**, e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, **le risultanze** del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, **dei fatti a cui esse si riferiscono**, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.

2. L’interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo di cui all’articolo [132 ter](#), comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con un’impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono comunicati all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati

Si osserva che allo stato, innanzitutto, è assente una definizione normativa che individui il “dispositivo” de quo posto che l’art. 132 cod. ass. (richiamato dal 145 bis) fa riferimento a “meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, **individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri**” da un regolamento mai promulgato che ne avrebbe dovuto disciplinare i requisiti tecnici ex art. 132 comma 1 lettere b) e c) entro 90 giorni...

Ad oggi infatti risulta unicamente essere stata posta in consultazione una bozza di regolamento (di cui infra in nota 2) che parimenti non risulta mai promulgato per evidenti ragioni: assicurare la interoperabilità dei dispositivi è impossibile anche se significherebbe rimuovere un ostacolo alla mobilità degli assicurati tra imprese incentivando la concorrenza.

## **2) L’errata interpretazione del 145 bis: le *risultanze* non sono né *riproduzioni* né *rappresentazioni* del fatto**

La norma, introdotta con la legge concorrenza 2017, dice genericamente che le “risultanze del dispositivo formano piena prova dei fatti a cui esse si riferiscono” e contrariamente da quanto emerge dall’esame dell’impugnata sentenza non introduce alcuna innovativa o rivoluzionaria prova legale.

Infatti a differenza di quanto previsto dall’art. 2712 cc le “risultanze” del “dispositivo” de quo non sono “riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche” del fatto a cui esse si riferiscono, non sono nemmeno “registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose” le quali solo possono formare “piena prova dei fatti e delle cose rappresentate” proprio come la videoripresa del sinistro.

---

sull’attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell’articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

### **La “scatola nera” è invece disciplinata dall’art.132 ter cod. ass. al comma 1 lettera b**

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, **individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;**

I dispositivi di cui all'art. 145 bis e 132 ter comma 1 lettera b) in tutta evidenza *non descrivono né raffigurano alcunché*, limitandosi a fornire *metadati* che altri soggetti, umani e fallibili al pari degli strumenti che li rilevano, si offrono non disinteressatamente di interpretare. E l'interpretazione - come tutte le operazioni valutative - non è certo fidefacente.

Il 145 bis non consente dunque di attribuire valenza oracolare (*"lo dice la scatola nera e quindi è così"*) a qualsiasi affermazione in qualsiasi modo riferita come afferente al *dispositivo* né tantomeno rende i pretesi *report* dei provider collegati all'assicuratore equivalenti a verbale di pubblico ufficiale posto che il *report non attesta alcunché ma interpreta e valuta non fatti* (che nessuno ha visto e nessuno ha rilevato) ma *dati* le cui specifiche tecniche e di non ripudiabilità non sono allo stato regolamentate e soprattutto tali dati – ove esistenti - non sono stati mai prodotti.

### **3) La inattendibilità intrinseca delle "certificazioni" dei provider**

Nei giudizi nei quali vengono opposte le *"le risultanze"* della scatola nera nessun assicuratore produce dati non ripudiabili anche perché secondo la normativa tali dati dovrebbero fare sempre capo al provider e non possono essere in possesso dell'assicuratore.

Le difese svolte in giudizio si limitano usualmente a sostenere che *"dai tabulati della scatola nera estrapolati dl provider"* risulta che *"il veicolo era ubicato in un dato luogo"* piuttosto che *"percorreva la detta via"*, che *"viaggiava ad una certa velocità"* o che *"risultano (o meno) eventi crash"*.

Tali affermazioni vengono corroborate producendo non le *risultanze* oggettive e verificabili del *dispositivo* ma, usualmente, un foglio di carta stampato.

Peraltro tale tipologia di documento non equivale certo alla produzione dei *dati* originali, completi e verificabili, ma costituisce solo e null'altro che un documento cartaceo redatto da un soggetto non terzo di cui può essere certa la provenienza ma non certo il contenuto intrinseco.

Tali documenti contengono infatti solo una trascrizione o meglio una interpretazione (*"report"*) dei metadati rilevati accompagnata solitamente dalla tautologica affermazione del regolare funzionamento del *"dispositivo"*.

In altri termini non sono mai prodotte le *"risultanze del dispositivo"* ma valutazioni e considerazioni di terzi *sul* dispositivo.

### **4) La questione dei metadati e la loro eventuale produzione nel quadro di una inesistenza delle norme regolamentari**

La normativa richiamata del 145 bis non fa certo riferimento a un *foglio di carta stampato* da un soggetto di ruolo incerto - ma quantomeno ai **metadati originali** che la norma prevede debbano essere resi accessibili e consultabili – metadati che chi intende opporre a controparte ha l'onere di produrre fornendoli nel rispetto delle specifiche tecniche che di seguito si riportano in nota sub 2).

Tali indicazioni sono ricavate non da un dato normativo che - nella caotica normativa **che ancora non regola tali dispositivi** – è ad oggi inesistente ma dalla Bozza di Decreto ministeriale<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Art. 3

*(Specifiche funzionali relative ai dati)*

1. Il meccanismo elettronico determina, da misure dirette o da stime, con la continuità definita all'articolo 1, comma 5, i seguenti dati:

**a) tempo corrente, con la definizione e la precisione minima del decimo di secondo;**

**b) posizione del veicolo, espressa in latitudine e longitudine, in gradi, minuti e secondi nel sistema di riferimento WGS84, seguendo lo standard ISO 6709, con errore di misura inferiore a dieci metri nel 95 per cento dei casi;**

c) velocità di avanzamento istantanea del veicolo in km/h, con errore di misura inferiore in modulo all'uno per cento in almeno il 98 per cento dei casi;

d) accelerazione media e massima nell'intervallo tra due dati successivi, espressa come frazione o multiplo dell'accelerazione di gravità, lungo i tre assi longitudinale, laterale e verticale solidali al veicolo, con risoluzione pari a 0,01 g ed errore di misura inferiore in modulo al cinque per cento in almeno il 98 per cento dei casi;

e) senso di marcia del veicolo, che indica se l'orientamento del veicolo e la direzione di marcia coincidono;

**f) codice di stato che definisce lo stato del quadro, acceso o spento, lo stato di funzionamento del meccanismo elettronico, gli indicatori di presenza e validità dei dati di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo;**

g) identificativo univoco e certo del meccanismo elettronico.

4. In assenza di urti, i dati precedenti devono dar luogo a registrazione con frequenza minima pari a 0,1 Hz.

3. Se il veicolo subisce un urto, rilevato da una misura di accelerazione o da appositi sensori, la registrazione dei dati utili ad attribuire la responsabilità del sinistro è effettuata per un intervallo di tempo composto dai venti secondi precedenti all'urto, nel caso in cui il veicolo è in moto o con quadro acceso, e comunque dai dieci secondi seguenti all'urto. Con riferimento alle definizioni di cui al comma 1, i dati utili e le relative frequenze sono indicati di seguito:

a) tempo corrente, in ogni pacchetto di dati;

b) posizione, con frequenza di 1 Hz;

c) velocità di avanzamento, con frequenza di 1 Hz; 4

d) accelerazione media lungo i tre assi, con frequenza minima di 60 Hz.

4. Se i dati di cui al comma 3 sono, anche in parte, stimati attraverso l'elaborazione, eventualmente differita, di immagini, il meccanismo elettronico deve registrare, conservare e rendere disponibili le immagini originali relative alla visione anteriore e posteriore per lo stesso intervallo di tempo.

5. **Allo scopo di garantire la non-ripudiabilità dei dati, il meccanismo elettronico deve includere funzionalità atte a garantire che i dati sono incontrovertibilmente relativi al veicolo cui il meccanismo elettronico è associato, non sono modificati dopo la loro registrazione e sono comunque protetti da intrusioni da parte di terzi non autorizzati durante tutto il processo di misurazione, registrazione, trasferimento, conservazione, protezione, recupero e consultazione dei dati.**

6. **In caso di trasferimento dei dati ai terzi, e comunque in qualsiasi caso di utilizzo dei dati ai fini previsti dalla legge, i dati registrati sono accompagnati, a cura del fornitore, dalle informazioni necessarie alla loro comprensione e al loro utilizzo, inclusi i metadati e la definizione dettagliata dei dati e dei loro formati. Il fornitore comunica, inoltre, l'identificazione del veicolo cui il meccanismo elettronico è associato al momento della registrazione del dato, attestando la validità dell'associazione stessa.**

redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 6, seconda parte, Legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, bozza mai divenuta effettiva.

Infatti le *risultanze*, rectius i dati che si pretende debbano fornire piena prova dei generici fatti ai quali si riferiscono, piena prova *debbono essere garantiti come non ripudiabili e debbono essere oggetto di una verifica terza e imparziale*.

*“Inoltre in caso di trasferimento dei dati ai terzi, e comunque in qualsiasi caso di utilizzo dei dati ai fini previsti dalla legge, i dati registrati sono accompagnati, a cura del fornitore, dalle informazioni necessarie alla loro comprensione e al loro utilizzo, inclusi i metadati e la definizione dettagliata dei dati e dei loro formati. Il fornitore comunica, inoltre, l'identificazione del veicolo cui il meccanismo elettronico è associato al momento della registrazione del dato, attestando la validità dell'associazione stessa.”*

#### **5) La violazione del 116 cpc: l'art. 145 bis cod. ass. non ha introdotto alcun regime di prova legale**

È noto che nel processo civile l'opinione del giudice si forma ex 116 cpc con il limite delle prove cd legali che sono le prove documentali (atto pubblico e scrittura privata autenticata o riconosciuta) o quelle di natura processuale (la confessione, il giuramento e la testimonianza). Si tratta, fermi i limiti dell'attendibilità del testimone, di prove “la cui efficacia è predeterminata dalla legge e di fronte alle quali al giudice è impedita ogni valutazione sul contenuto della stessa, dovendosi semplicemente attenere alle risultanze della prova offerta, così come legalmente stabilito”.

Dunque l'art. 116 cpc non consente valutazioni arbitrarie o illogiche delle prove. Il Giudice deve infatti operare mettendo al centro del giudizio di fatto la “clausola generale” del «prudente apprezzamento» delle prove contenuta nell'art. 116, comma 1, cod. proc. civ.

---

7. I dati devono essere disponibili per la consultazione per la durata di dodici mesi solari dal momento della loro registrazione.

8. Il fornitore garantisce, con certificazione prodotta da un Ente certificatore, che il meccanismo elettronico risponde ai requisiti funzionali previsti nel presente decreto.

9. **Fatto salvo quanto previsto all'articolo 145-bis, comma 5, del codice, il fornitore ha la responsabilità di garantire, conservando apposita documentazione degli interventi e delle verifiche effettuate, che il meccanismo elettronico è correttamente installato e associato al veicolo e mantiene, per tutto il ciclo di vita, la capacità di effettuare misurazione, registrazione, trasferimento, conservazione, protezione recupero e consultazione dei dati, con le caratteristiche indicate nel presente articolo**

Come chiarito in dottrina<sup>3</sup> il ragionamento del Giudice nella valutazione delle prove deve portare a risultati logici cioè che non siano “contro le regole del senso comune, contro le regole d’esperienza.” Ritenere non provato un sinistro che risulta oggetto di ripresa cinematografica oltre a violare l’art. 2712 cc viola i tutti i predetti criteri.

#### **6) Alternativamente: l’incostituzionalità della norma per contrasto con gli artt. 111 e 24 Cost.**

Se, a prescindere da quanto chiarito, si volesse interpretare il 145 bis Cod. Ass. come norma speciale che

- consente di declamare la valenza oracolare di qualsivoglia “risultanza” cioè di qualsiasi allegazione o considerazione che sia comunque attribuibile o riferibile al non regolamentato strumento tecnico;
- consente di introdurre, con i limiti fin qui esposti, una atipica prova legale che prevale financo su quelle tipizzate e codicisticamente disciplinate;
- sia immediatamente applicabile ritenendosi, contrariamente a quanto chiarito da Cass. 13725 / 2023, non necessaria per la sua applicazione l’approvazione di alcun regolamento di attuazione posto che quelli richiamati dal 132 riguardano solo gli “*ulteriori dispositivi*” che avrebbero dovuto essere oggetto di regolamentazione relativamente all’utilizzo dei dati raccolti ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri e non come nel caso *de quo* al fine di contestare l’accadimento del sinistro inteso come fatto storico,

---

<sup>3</sup> Luigi Lombardo (Testo della relazione svolta nell’Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione, l’11 Aprile 2019) on line sul sito della Cassazione

“Questa clausola generale del «prudente apprezzamento» non è un rinvio all’arbitrio del giudice; essa, al contrario, detta un vero e proprio “metodo giuridico” che il giudice deve osservare nella ricostruzione del fatto. Dal metodo del «prudente apprezzamento» scaturiscono, infatti, due canoni fondamentali che il giudice deve osservare nel ragionamento in fatto: 1) la “validità logica”, nel senso che la valutazione delle prove deve essere compiuta mediante inferenze che, per un verso, ab interno, osservino le regole della logica, per l’altro, ab externo, siano coerenti rispetto al thema probandum e al contenuto degli elementi di prova acquisiti; 2) la “ragionevolezza” secondo il *sensus communis* e le conoscenze umane generalmente riconosciute, nel senso che la valutazione delle prove non può essere arbitraria, ma deve osservare le c.d. “regole d’esperienza” generalmente accettate nell’ambito della cultura della collettività sociale. In altri termini, il metodo del «prudente apprezzamento» implica che il giudice, nel valutare le prove, osservi due ordini di regole: a) le “regole della logica”; b) le “regole della comune esperienza”. Perciò, l’apprezzamento delle prove può dirsi “prudente” solo quando il ragionamento del giudice osservi le regole della logica (è cioè “logicamente valido”) e le regole tratte dal senso comune (è cioè “ragionevole”). Al contrario, il metodo del «prudente apprezzamento» non è rispettato, si è in presenza quindi di “errori di metodo”, quando il ragionamento del giudice è illogico, nel senso che viola il principio di non contraddizione e le altre regole della logica; oppure quando esso è irragionevole, nel senso che si pone contro le regole del senso comune, contro le regole d’esperienza”

è evidente che con tali presupposti si pone il problema della legittimità costituzionale del 145 bis Cod. Ass. *in parte qua* laddove recita che *“le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.”*

Infatti alla luce della norma richiamata, a fronte della eventuale produzione delle “risultanze” della scatola nera variamente intese, il Giudice adito sarebbe tenuto a rigettare la richiesta di ulteriori elementi di prova, di presunzioni o di altro posto che è vincolato nella sua decisione dalla presenza di una prova legale quale quella prevista dal 145 bis.

Se è evidente che l'intento del legislatore sia stato quello di porre un freno al fenomeno delle truffe assicurative, è altrettanto vero che la norma oggetto della presente questione si pone in palese contrasto con i principi del giusto processo secondo le previsioni dell'art.111, comma 2 della Costituzione.

L'articolo richiamato stabilisce testualmente che: *“Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale”.*

Il contrasto è evidente altresì con l'art. 6, comma 1 della C.E.D.U. (*“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge”*).

Al riguardo si deve infatti ribadire che il prevedere che una parte privata (in ipotesi una compagnia di assicurazioni) possa produrre nel processo le risultanze del “black box” contenenti il registro delle attività del veicolo incidentato, e che alle stesse venga conferito il valore di prova legale, viola il principio della garanzia costituzionale del contraddittorio in condizioni di parità.

In sintesi la norma richiamata si pone in palese contraddizione con il principio della “parità delle armi” che si concretizza nel fatto che il contraddittorio tra le parti si svolga in condizione di parità, attraverso gli stessi mezzi disponibili.

Si ricorda che tale principio, anche prima della modifica dell'art. 111 Cost. (attuata con l.c. n. 2 del 1999), unitamente a quello sulla contrapposizione paritetica tra i soggetti in causa, era richiamato dalla giurisprudenza costituzionale quale criterio guida al quale doveva essere uniformato l'ordinamento processuale con particolare riferimento (v. in tal senso le ordinanze della Corte n. 32 del 2013 e 92 del 2014), alla necessità dell'effettiva uguaglianza *inter partes* e di assicurare ad entrambe gli strumenti tecnico-processuali idonei a condizionare in loro favore il convincimento del giudice.

La criticità della norma sta nel fatto che non è la parte che deposita il documento (proveniente da società private) a dover dimostrare la legittimità delle acquisizioni e la correttezza delle risultanze della scatola nera, bensì quella contro la quale il documento è prodotto che deve fornire la prova (pena l'eventuale soccombenza nel giudizio), che tali risultanze sono falsate perché il dispositivo è malfunzionante o manomesso, non essendo prevista alcuna forma di contraddittorio nella formazione della prova in sede precontenziosa (ma solo che *“le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”*, v. art. 145-bis, ultimo periodo, che è cosa ben diversa).

Pertanto, detta parte non avrà altra scelta (escludendo la proposizione della querela di falso ex artt. 221 ss. c.p.c., non vertendosi in tema di atti provenienti da pubblici ufficiali) che quella di richiedere una consulenza tecnica di ufficio (dove una perizia privata rappresenterebbe una mera allegazione difensiva), la quale non costituisce, salvo casi eccezionali, un mezzo di prova in senso tecnico, e solo qualora il giudice dovesse ritenere le risultanze della c.t.u. di pari efficacia di quelle rappresentate nella prova legale (facendo eventualmente uso dei poteri di ispezione ai sensi dell'art. 118 c.p.c.), potrà riacquistare la libertà di scelta delle prove ai fini del proprio convincimento.

In buona sintesi, al documento proveniente da un terzo (ovvero la società privata che gestisce i report della scatola nera), formatosi senza alcun controllo giudiziale e al di fuori del vaglio del contraddittorio, viene attribuita la forza di fondare il giudizio di fatto.

La compressione del diritto di difesa è evidente: alle compagnie assicurative basterà il deposito della relazione della black box per condizionare l'esito del processo qualora le risultanze del dispositivo siano difformi dalle modalità del sinistro indicate in citazione. A ciò si aggiunga che la parte contro la quale il documento è prodotto (e che non ha partecipato alla sua formazione in sede precontenziosa), dovrà sobbarcarsi gli oneri economici di una consulenza tecnica di ufficio (che possono anche superare di gran lunga il valore della domanda) il cui esito è largamente condizionato dalla disponibilità dei metadati in possesso del terzo (il gestore) che, notoriamente, dopo un lasso di tempo incompatibile con le dinamiche processuali, non è tenuto alla loro conservazione.

In tal modo si produce come effetto un allungamento dei tempi di definizione del processo con il risultato paradossale di dover iniziare un subprocedimento garantito dal principio del contraddittorio (ovvero la c.t.u) al fine di scardinare le risultanze di un documento per la cui formazione non è previsto contraddittorio alcuno.

Alla luce di quanto esposto appaiono evidenti le criticità di una norma di dubbia applicabilità posto che, da sempre, anche prima della vigenza del 145 bis, in tutti i giudizi ove sono state eccepite

questioni simili è sempre stato il prudente apprezzamento del giudice a determinate, di fatto, la necessità per l'attore di rafforzare i propri oneri probatori.

Prof. Avv. Fabrizio Cassella

Avv. Angelo Massimo Perrini

copyright@unarca giugno 2024

riproduzione consentita citando la fonte